

# Il tempo nuovo del diritto del lavoro: crisi o opportunità?

Marco Lovo

## 1. Lo scritto 'in dialogo'

Quando mi è stato chiesto con quale scritto di R. avrei voluto «dialogare», il compito mi è parso di particolare difficoltà. Come scegliere da una produzione così prolifica un contributo che potesse condensare il suo pensiero ed esprimere la ricchezza non solo speculativa ma anche esperienziale senza poterne abbracciare la vastità e farne propri gli esiti?

Quale criterio di scelta adottare per intavolare un dialogo che la prematura scomparsa ha certamente spezzato ma che rivive negli scritti di R. e si alimenta con il contributo di tutti coloro che hanno apprezzato e continueranno ad apprezzare la fecondità del suo pensiero?

Per non dover rispondere a quesiti così impegnativi, mi sono piuttosto affidato ad un ricordo tra i tanti che affiorano alla mente e da quello ho tratto lo spunto per scegliere il testo di riferimento di R. su cui avrei succintamente dialogato.

Quando, infatti, a seguito dell'approvazione del d.lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta), è stato pubblicato il libro su *Il nuovo testo unico sul pubblico impiego* (Barilà, Lovo 2010), di cui sono stato curatore, insieme con la dott.ssa Maria Barilà, e coautore, ne ho inviato una copia a R. accompagnandolo con un biglietto in cui riconoscevo che molto di questo libro era frutto anche dei suoi insegnamenti. Pronta fu la risposta di R. che, complimentandosi per l'opera, «in cordiale ricambio» mi fece avere il libro a cura di P. Ichino, *Il diritto del lavoro nell'Italia*

Marco Lovo, marco@studiolegalelovo.com

Referee List (DOI 10.36253/fup\_referee\_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup\_best\_practice)

Marco Lovo, *Il tempo nuovo del diritto del lavoro: crisi o opportunità?*, © Author(s), CC BY 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-0507-8.46, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), *Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta*, pp. 769-774, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI 10.36253/979-12-215-0507-8

*repubblicana* (Del Punta 2008), al quale aveva collaborato con un denso e articolato contributo dal titolo *Dal Protocollo Giugni al decreto Biagi*<sup>1</sup>.

Non senza un velo di commozione, legato a questo ricordo e ai tanti del sodalizio professionale che ci ha legato per vari anni, prendo di nuovo in mano questo scritto di R. che all'epoca lessi tutto d'un fiato e che oggi rileggo non parlato ma impresiosito dal tempo trascorso.

Sbaglierebbe, infatti, chi ritenesse quel contributo ormai datato, legato a contingenze storiche non più attuali e da successivi cambiamenti epocali che hanno aperto nuovi scenari.

Si tratta, invece, di uno scritto nel quale ritroviamo non solo un'acuta ed elaborata ricostruzione di un quindicennio di storia e di sviluppo della materia del diritto del lavoro e degli interventi normativi che lo hanno interessato, ma anche un'approfondita rassegna di temi che verranno ripresi anche dalla produzione successiva di R. e che qui non è pensabile richiamare in modo compiuto, ma piuttosto per brevi tratti, traendone come filo conduttore l'interrogativo sulla crisi di identità del diritto del lavoro che occupa la scena dello scritto da attore protagonista.

## 2. La crisi del diritto del lavoro come tema di fondo

Lo scenario in cui si muove l'attenta riflessione del nostro A., se si guarda al versante nazionale interno, è quello di un'età tormentata, caratterizzata da profondi rivolgimenti che hanno visto implodere il sistema dei partiti sotto i colpi di Tangentopoli.

È anche il tempo in cui si cerca di riportare il sistema economico sotto controllo tramite il Protocollo del 23 luglio 1993.

È, ancora, il tempo segnato dal lutto per il barbaro e vigliacco assassinio che colpirà due dei più illuminati interpreti e acuti promotori di una volontà riformatrice come M. D'Antona e M. Biagi.

Se si guarda poi ad un versante non solo interno, questa è anche l'epoca in cui, a seguito del crollo del muro di Berlino, entrano in crisi le ideologie su cui si erano formati equilibri rimasti precari e si apre il processo di integrazione europea.

Sono questi per brevi cenni i richiami che l'A. svolge sin dall'*incipit* del suo scritto, a sottolineare che per un'analisi compiuta occorre partire dal contesto politico di riferimento e non dalle rarefatte atmosfere di un pensiero meramente astratto da cui egli è peraltro sempre rifuggito.

In questo prioritario contesto emerge il tema della crisi del diritto del lavoro che l'A. affronta a viso aperto, senza alcun ripiegamento intimistico o volontà di arroccamento in difesa della cittadella dei valori assediata, ma accettando le sfide che i tempi nuovi già allora e tuttora richiedono.

## 3. La lezione di M. D'Antona

Sotto questo più specifico profilo, l'A. recupera, *in primis*, le riflessioni di M. D'Antona che vedeva nell'evoluzione del diritto del lavoro un duplice fattore di

<sup>1</sup> Per indicazioni bibliografiche si rinvia alle citazioni contenute nello scritto di R.

anomalia: da un lato il rischio della frammentazione interna del sistema lavoristico progressivamente attratto nell'orbita del diritto dell'economia e sempre più tentato di ritrovare e simulare «l'armonia perduta del sistema chiuso e logicamente ordinato» (p. 264).

Altra anomalia che l'A. trae dal pensiero di M. D'Antona è quella di una perdita di autorità del punto di vista giuridico che lo rende sempre più tributario degli altri saperi con conseguenti ricadute specialmente sul piano metodologico nel quale la contaminazione dei saperi appare ancor più radicalmente incidere.

Alla lezione di D'Antona, l'A. pone, come contrappunto, quella di U. Romagnoli, che considera invece il giurista come tecnico, il più possibile alieno dalla politica del diritto e interprete complessivo di un ordinamento positivo saldamente ancorato ai valori tradizionalmente riconosciuti ed affermati dal diritto del lavoro.

A raccogliere la sfida delle contrapposte vedute emerse l'A. vede delinearsi, sul piano della politica del diritto, due tipi di sinistre, una volta a conservare le conquiste normative e sociali, definita come «ortodossa» (di cui è esemplificativa espressione, per restare nell'ambito del periodo considerato, il d.lgs. n. 61/2000) e l'altra «riformista» (di cui è paradigmatica la legge n. 196/1997), più disposta alle contaminazioni con gli altri saperi e alla graduale apertura alle sfide che i tempi nuovi recano con sé.

#### 4. L'eresia di P. Ichino

Altra figura che campeggia nel dibattito aperto già a fine secolo scorso per una rifondazione del diritto del lavoro è quella di P. Ichino, auto-qualificatosi come «eretico» rispetto alle tradizionali portanti del pensiero giuslavoristico.

L'A. percepisce e raccoglie tutti gli elementi di dirompente destrutturazione del suo pensiero, il cui nocciolo fondamentale risiede, secondo l'A., nella contaminazione del diritto del lavoro con l'economia.

Sotto questo profilo c'è quindi il rischio, da cui l'A. mette in guardia, che al fondamentalismo dei valori si sostituisca il fondamentalismo dell'economia e che il «meticcio» di saperi possa costituire un espediente per affermare una cultura di utilità e di profitto che valga a sostituire la tradizione equa e solidale propria della cultura lavoristica.

L'A. passa altresì in rassegna i connotati del verbo ichiniano, spesso tradotti in pubblicazioni di successo: in primo luogo, il modello culturale che vede contrapposti gli *insider* agli *outsider*, ossia chi gode di essere nella cittadella fortificata dei diritti e delle tutele, rispetto alla precarietà e all'assenza di tutele di chi sta fuori dalla cittadella.

L'impatto destrutturante che consegue all'eresia non manca di colpire, tra gli altri, anche il sindacato ed il suo immobilismo culturale e politico (in particolare nel libro *A che serve il sindacato?*; Ichino 2005), nonché un altro bersaglio, come quello dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, bollati come «nullafacenti» (Ichino 2006).

L'A. non tace neppure le critiche di Ichino al sistema di politiche attive del lavoro, rese in una condizione di sostanziale monopolio, con risultati di scarsa efficacia.

L'A. si chiede, altresì, se al di là di critiche mirate come quelle ricordate, l'effetto dell'eresia ichiniana non sia anche quello di affermare un nuovo modello antropologico di riferimento, in cui il lavoratore esca dall'immagine che tende ad appiattirlo nella caratteristica debolezza economico-sociale, acquisendo più consapevolezza dei propri bisogni, delle proprie capacità e dei meriti: uno spazio di autonomia e libertà che anche il nostro A. mostra di voler recepire, restituendo al lavoratore ciò che in effetti egli è come soggetto portatore di interessi anche economici e senza che peraltro ciò determini l'affermazione di una visione puramente utilitaristica di tale nuova visione.

##### 5. Il riformismo pragmatico di M. Biagi

Il quadro nel quale convergono le prospettive riformiste in campo non avrebbe potuto prescindere dal contributo, peraltro già ricordato, di M. Biagi, un giurista definito «progettuale», per la sua capacità di interpretare le esigenze di modernizzazione del diritto del lavoro e di tradurre tali esigenze, pragmaticamente, in scelte di regolazione normativa, all'insegna di una rinnovata riconciliazione tra le esigenze di tutela del lavoratore e la spinta verso una più articolata dialettica con le richieste del mercato.

Tali sviluppi troveranno attuazione nel Libro Bianco del 2001 e poi nel d.lgs. n. 276/2003, noto come «Legge Biagi», essendone stato egli il principale ispiratore: e se l'uno, come ricorda il nostro A., aveva creato una scossa, l'altro ha provocato uno sconvolgimento (p. 326).

Termini che poi sono diventati di uso comune, come quello di flessibilità, hanno accompagnato il disegno riformatore di M. Biagi, così come la convinzione che si dovesse cambiare ottica nella tutela del lavoratore, spostando il baricentro verso una protezione sul mercato del lavoro e non più circoscritta al posto di lavoro.

Una revisione del sistema delle tutele avrebbe dovuto, inoltre, coniugare le esigenze di flessibilità e quelle di sicurezza intesa nella più ampia scala di cui si è detto: idea condensata nella flexicurity e recepita anche dal successivo Libro Verde del 2006.

La modernizzazione del diritto del lavoro avrebbe dovuto coinvolgere anche il sistema di relazioni industriali, creando nuovi modelli più adatti a fronteggiare le sfide della globalizzazione e a valorizzare maggiormente i livelli di contrattazione collettiva decentrati.

Un intervento che avesse inteso conseguire accettabili livelli di efficacia, inoltre, non avrebbe potuto omettere di considerare anche la necessità di implementare moderni servizi per l'impiego, radicati sul territorio e capaci di condurre adeguate politiche attive del lavoro in assenza delle quali la tutela del lavoratore sarebbe apparsa assai poco effettiva.

L'A. dà altresì conto di come queste misure, molte delle quali ispirate da un contesto europeo in forte evoluzione che Biagi aveva assunto come «stella polare» delle riforme da attuare, spesso non hanno trovato un terreno di discussione aperto e disponibile; il dibattito è stato infatti inquinato da valutazioni

ancora ideologiche e da evidenti eccessi comunicativi (pp. 326-27), che hanno polarizzato l'attenzione facendone perdere talvolta il punto di vista complessivo (si pensi ad es. al lavoro a progetto pregiudizialmente ravvisato come generatore di cattiva flessibilità).

Al di là dei contrapposti schieramenti, è un fatto, come riconosce il nostro A., che il dibattito sulla flessibilità conseguente all'irruzione della legge Biagi e al pensiero che l'aveva ispirata, abbia contribuito ad un avanzamento delle riflessioni sulla materia del diritto del lavoro e alla emersione della pluralità degli interessi coinvolti.

Col tempo, infatti, pur mantenendo salda la necessaria salvaguardia degli equilibri di sistema, la flessibilità è sempre più apparsa una «sfida ineludibile» (p. 366).

## 6. La sfida della modernità

Nell'era della decodificazione sembra arduo poter azzardare conclusioni e risposte definitive; il rischio è quello di consegnarsi alle sirene di un nichilismo giuridico che svuota di contenuti qualunque ricostruzione assiologica e spinge a ricercare il salvagente della forma con la moltiplicazione di procedure e il riprodursi di bizantinismi giuridici<sup>2</sup>.

Neanche il nostro A. sembra voler esprimere una parola definitiva che non sia ancora un nuovo inizio, volto a sbrogliare a poco a poco la matassa della «vertiginosa complessità» che si è costretti a fronteggiare: un invito ad interpretare i segni dei tempi perché le risposte date siano quelle efficaci e idonee a ricostruire una coerenza d'insieme che si è effettivamente incrinata.

Neppure appare decisiva una catalogazione dell'A. in uno dei diversi schieramenti che egli stesso definisce come *social liberalism* (p. 314).

I tempi richiedono, infatti, non tanto la definizione di etichette (che pure sono utili a fini descrittivi), ma un contributo di pensiero e di azione «incarnato» e pronto ad accogliere le sfide della modernità.

Tale contributo non deve peraltro essere il frutto di solitari percorsi, ma di una comunità scientifica dialogante che si fa partecipe del dibattito e cerca soluzioni possibilmente condivise in un fronte ancora aperto.

È questo, si ritiene, il motivo per cui l'A. dà sempre conto dei contributi dottrinali che hanno fornito apporti ad una disciplina in costante divenire: una florida rete di pensiero che non è stato possibile riprodurre nell'economia di questo scritto nei suoi consequenziali passaggi, ma che trova più ampia e degna considerazione nelle approfondite analisi svolte dal nostro A.

Ciò che si è cercato di fare, per parte nostra, è di rintracciare i semi sparsi ma non sopiti che nella loro maturazione si sono trasformati, secondo il nostro A., in direttrici di fondo per la gestione dei cambiamenti in atto.

<sup>2</sup> I richiami dell'A. si riferiscono ad alcuni testi di Irti (199; 2003, 2007).

Le molteplici direzioni che sono state prese, osserva l'A., sono «la testimonianza di una forte dedizione alla materia, e di una pervicace affermazione di identità: di un'energia, insomma, che potrebbe forse contenere i germi di un tempo nuovo, meno apocalittico ma non per questo integrato, e forse più dedito all'esplorazione, che alla difesa di quello trascorso» (p. 271): un invito a guardare avanti, senza mai sostare, incuriositi dal cammino che sembra farsi avanzando; un monito che ci par di sentire ancora risuonare nelle orecchie dalla voce pacata di R., dal suo pensiero libero, dal suo sguardo benevolo.

#### Riferimenti bibliografici

- Barilà, M., e Lovo, M. (a cura di). 2010. *Il nuovo testo unico sul pubblico impiego*. Il Sole 24 Ore.
- Del Punta, R. 2008. "Dal Protocollo Giugni al decreto Biagi." In *Il diritto del lavoro nell'Italia Repubblicana*, a cura di P. Ichino. Giuffré, Milano.
- Ichino, P. 2005. *A che cosa serve il sindacato? Le follie di un sistema bloccato e la scommessa contro il declino*. Milano: Mondadori.
- Ichino, P. 2006. *I nullafacenti. Perché e come reagire alla peggiore ingiustizia della nostra amministrazione pubblica*. Milano: Mondadori.
- Irti, N. 1999. *L'età della decodificazione*. Milano: Giuffré.
- Irti, N. 2003. *L'ordine giuridico del mercato*. Roma-Bari: Laterza.
- Irti, N. 2007. *Il salvagente della forma*. Roma-Bari: Laterza.